

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969

(11^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 93, 94, 95, 96, 97
BISORI	97
FABIANI	95, 96
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno	95, 96, 97
GIANQUINTO	94, 95, 96, 97
IANNELLI	95
MAIER	96
MURMURA	95
PALUMBO	94
PREZIOSI	97

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvidenze per il comune di Roma » (519):

PRESIDENTE	87, 89, 91, 92, 93
FABIANI	90, 92, 93
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno	91

GIANQUINTO	Pag. 89
MAIER	90
PREZIOSI	91, 92
SIGNORELLO, relatore	88, 89
TREU	90

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Iannelli, Li Causi, Maier, Murmura, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauero, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

MURMURA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvidenze per il comune di Roma » (519)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il comune di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SIGNORELLO, *relatore*. Il disegno di legge in discussione, si propone, con l'articolo 1, di elevare il contributo ordinario annuo assegnato al comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene (in dipendenza delle esigenze cui deve far fronte la sede della capitale della Repubblica), da lire 5 miliardi a lire 10 miliardi.

Con gli articoli 2 e 3, poi, il provvedimento autorizza il Comune stesso ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 24 miliardi, stabilendo i settori di utilizzazione dei prestiti stessi (rifornimento idrico, fognature, edilizia scolastica, viabilità, impianti ed attrezzature di servizi di trasporto urbani, nonché altre opere pubbliche) e precisando le modalità di assunzione dei mutui, che sono garantiti dallo Stato secondo i criteri già previsti dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280.

Debbo esprimere, anche come valutazione dei fini perseguiti con il disegno di legge, il mio apprezzamento e la mia gratitudine al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro Colombo e all'intero Governo; mi onoro di esortare, pertanto, la Commissione a voler approvare il provvedimento con larga maggioranza — anche all'unanimità, se possibile — non tanto e non solo per il suo contenuto, ma per il suo significato politico: esso manifesta infatti l'intendimento del Governo — e del Parlamento, se vorrà approvarlo — di affrontare i problemi di Roma capitale della Repubblica, non soltanto in questa sede, ma successivamente e, come mi auguro, in forma molto più ampia.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'aumento del contributo in parola da 5 a 10 miliardi ha naturalmente la sua importanza, mentre la richiesta del Comune era di 25 miliardi. Ora, già nel 1957, una Commissione senatoriale ha affrontato il problema degli oneri che gravano sulla città di Roma in relazione alla sua funzione di capitale, proponendo, al termine della sua indagine, la concessione di un contributo annuo di 15 miliardi di lire; aggiun-

go che la stessa Commissione nominata dal Presidente del Consiglio e facente capo al Ministro dell'interno, da quanto mi risulta, ha valutato le effettive esigenze di Roma, in quanto capitale, in una cifra ancora più considerevole: la richiesta dell'Amministrazione capitolina non poteva certamente quindi, esser giudicata eccessiva.

Preciso, ora, che l'autorizzazione a contrarre mutui per 24 miliardi di lire consentirà alla Città di andare avanti. Debbo a tale proposito far presente che, proprio in base alla legge n. 1280 del 1964, il Comune è già stato autorizzato a contrarre mutui per l'esecuzione di opere pubbliche fino alla concorrenza di 150 miliardi di lire.

La suddetta legge prevedeva, all'articolo 5, l'erogazione di contributi annui (dal 1964 al 1969), che sono stati pienamente utilizzati per gli anni 1964, 1965 e 1966. Per le relative quote si prevedeva un'erogazione di contributi nella percentuale del 4 per cento, del 3,70 per cento e del 3,60 per cento delle somme che il Comune era stato autorizzato a mutuare. Senonchè, la natura delle opere eseguite ha fatto sì che i contributi effettivamente erogati dallo Stato fossero, per l'anno 1964, di lire 448.553.063, per l'anno 1965 di lire 1.094.678.626 e per l'anno 1966 di lire 899.937.532, pari rispettivamente al 2,99 per cento, al 2,75 per cento e al 2,99 per cento delle somme mutate. Si è, conseguentemente, verificata per i tre anni sopra citati un'economia complessiva, nell'erogazione dei contributi, di lire 716.848.779, che consentirebbe al comune di Roma — una volta approvato il disegno di legge al nostro esame — di contrarre altri mutui per 24 miliardi, con un contributo dello Stato del 3 per cento. Il provvedimento in esame, quindi, non farà altro che consentire l'utilizzazione della suddetta economia.

Debbo peraltro proporre due emendamenti, più che altro di natura formale. Il primo riguarda le modalità di copertura della spesa, alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale sugli impegni di spesa pluriennali, nonché sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la cosiddetta « Commissione Medici » sull'articolo 81 della Costituzione.

Giudico pertanto opportuno aggiungere al primo comma dell'articolo 6, un periodo del seguente tenore: « per gli anni dal 1970 al 1974 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio »; comma che incontrerebbe anche l'approvazione della Commissione finanze e tesoro.

L'altro emendamento riguarda l'articolo 3, che autorizza, come ho già detto, la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, per il 1969, mutui fino alla concorrenza di lire 7.500 milioni, e che stabilisce, al secondo comma: « Per la residua quota di lire 16.500 milioni il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, anche mediante l'emissione di obbligazioni, in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970 ».

Ritengo preferibile non stabilire la cifra fino a concorrenza della quale la Cassa è autorizzata a concedere i suddetti mutui, ma limitarsi a prevedere, nell'ambito sempre della cifra prevista dall'articolo 3, che sia possibile al Comune contrarre mutui per 8.500 milioni di lire nel 1970, e che per la parte residua, fino al limite di 24 miliardi, sia possibile al Comune stesso contrarre mutui, sia con la Cassa stessa, sia con altri Istituti finanziari. Ciò per consentire al Comune una più larga possibilità di manovra presso gli Istituti che ho menzionato, al fine di ottenere sollecitamente i mutui medesimi. Infatti ho la preoccupazione che precisando il volume di quelli da contrarre con la Cassa si corra il rischio di protrarne la definizione di un anno o due; mentre potendo ricorrere a vari Istituti, il Comune potrà contrarre mutui con quelli che più speditamente saranno in grado di provvedere.

Ciò detto, e nel rinnovare l'auspicio che la Commissione voglia approvare all'unanimità il provvedimento, sottolineo l'opportunità che il Parlamento, in vista del centenario di Roma capitale, affronti in modo organico le esigenze di sviluppo della Città.

Roma, la sua amministrazione e le sue forze politiche saranno chiamate indubbiamente ad assolvere sempre meglio i propri com-

piti, ma anche lo Stato deve rendersi sempre più consapevole degli obblighi dell'intera Nazione nei confronti della capitale.

G I A N Q U I N T O . Vorrei un chiarimento. L'ultimo comma dell'articolo 2 stabilisce: « I finanziamenti di cui alla lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 5 miliardi »; e la lettera b), a sua volta, parla di esecuzione, da parte del comune di Roma « di altre opere pubbliche di sua competenza », nonchè di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. Perchè questa limitazione di spesa?

S I G N O R E L L O , relatore. Perchè si è data maggiore importanza ai problemi del rifornimento idrico, delle fognature, dell'edilizia scolastica e della viabilità.

G I A N Q U I N T O . Però la dizione « altre opere pubbliche di sua competenza » sta ad indicare anche opere di ordinaria amministrazione. Praticamente non si fa distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione, e per tutto ciò si stabilisce un limite di 5 miliardi.

Non sarebbe stato invece opportuno specificare le varie destinazioni?

S I G N O R E L L O , relatore. Quella formulazione è stata elaborata d'accordo con i Gruppi consiliari, in modo da consentire al Consiglio comunale una certa libertà di azione.

P R E S I D E N T E . Penso di interpretare il pensiero del senatore Gianquinto osservando che anche per il comune di Venezia sarà molto utile una certa elasticità.

G I A N Q U I N T O . La mia domanda era infatti volta ad ottenere un chiarimento nel senso indicato dal relatore, perchè un criterio del genere sarà opportuno appunto per la mia città.

F A B I A N I . Il Gruppo comunista non ha nulla da obiettare per quanto si riferisce all'elevazione del contributo statale ordinario concesso al comune di Roma da 5 a 10 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1969, in quanto ritiene che il contributo precedentemente autorizzato dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, non sia più sufficiente a coprire i pesanti oneri finanziari che detto Comune deve sostenere in dipendenza delle accresciute esigenze di Roma capitale.

Non è invece d'accordo sull'opportunità di autorizzare l'Amministrazione comunale a contrarre mutui per l'ammontare di 24 miliardi, in aggiunta a quelli per complessivi 150 miliardi già autorizzati dalla predetta legge n. 1280, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame. Due sono i motivi del nostro parere contrario. In primo luogo infatti riteniamo veramente deplorabile che per far fronte ad esigenze ordinarie si continui a seguire la strada dell'indebitamento da parte degli Enti locali senza provvedere una volta per sempre ad una sistemazione adeguata delle loro finanze: si tratta evidentemente di aiuti che si danno ad un organismo moribondo nel tentativo di non farlo soccombere, e che però non fanno altro che peggiorare la situazione, fino al punto da condannarlo prima o poi alla completa inerzia e al completo fallimento di carattere finanziario.

In secondo luogo, siamo contrari all'impostazione data dal Governo all'articolo 2 del disegno di legge per il fatto che il comune di Roma — come è stato già rilevato dall'onorevole relatore — ha a tutt'oggi utilizzato soltanto il 40 per cento dei 150 miliardi di mutui autorizzati dalla più volte citata legge n. 1280 del 1964, e cioè solo i contributi previsti per gli anni 1964, 1965 e 1966. Dal momento pertanto che esistono ancora dei fondi da utilizzare — fondi che il Comune non è stato capace di impiegare utilmente e per i quali peraltro non ha ancora un preciso programma di spesa — non si vede la necessità di autorizzare l'ulteriore assunzione di prestiti per 24 miliardi senza avere prima avuto assicurazioni circa il loro futuro impiego.

Per quanto si riferisce poi agli emendamenti proposti dal relatore, senatore Signorello, posso dichiarare che il Gruppo comunista non ha nulla in contrario alla loro approvazione, trattandosi di emendamenti di carattere preminentemente formale.

In definitiva, quindi, dichiaro che non intendiamo esprimere voto contrario al disegno di legge per non pregiudicare in alcun modo gli interessi del comune di Roma: tuttavia, per i motivi di principio suesposti, inerenti alla mancanza di un'impostazione programmatica di spesa da parte di detto Comune ed alla sua conseguente incapacità di spendere adeguatamente i fondi concessi, preannuncio fin d'ora che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T R E U . Desidero innanzi tutto fare una osservazione di carattere generale, e cioè richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che non soltanto la capitale della Repubblica — che indubbiamente ha responsabilità maggiori, a livello nazionale — necessita di provvidenze straordinarie, ma anche numerosi capoluoghi di provincia, che potremmo chiamare « piccole capitali », dovrebbero invocare analoghe concessioni di finanziamenti straordinari, sia pur rapportati alle diverse esigenze. Si tratta peraltro di un discorso molto ampio che, evidentemente, non è il caso di affrontare oggi, perchè aprirebbe una tematica oltremodo vasta e pericolosa.

Vorrei inoltre rivolgere all'onorevole relatore una domanda che mi viene suggerita dalle osservazioni testè fatte dal senatore Fabiani: vorrei cioè sapere se i ratei di ammortamento dei mutui non finiranno per dover essere posti a carico dello Stato, data l'impossibilità del comune di Roma di sostenerne l'onere.

M A I E R . Concordo sulla necessità di prendere adeguati provvedimenti anche a favore delle cosiddette « piccole capitali », tra le quali mi permetterei di mettere in particolare evidenza le ex capitali, che tuttora

subiscono le conseguenze di aver avuto un tempo tale onore.

Per quanto si riferisce al disegno di legge in esame, vi è da rilevare che il problema della finanza locale è senza dubbio un problema dibattuto ormai da anni, che bisognerà ad un certo momento portare a soluzione; non condivido però la preoccupazione manifestata dal senatore Treu in ordine agli oneri derivanti dai mutui che potranno essere contratti in base al provvedimento di cui ci stiamo occupando, dal momento che lo stesso prevede un aumento del contributo statale di 5 miliardi, con i quali saranno largamente coperte anche le quote di ammortamento. È evidente, quindi, che dovrebbe verificarsi un miglioramento, e non un peggioramento della situazione.

Per tali motivi preannuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in esame.

P R E Z I O S I . A nome del Gruppo socialista di unità proletaria dichiaro che mi asterrò dalla votazione per gli stessi motivi già esposti dal senatore Fabiani.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il problema degli oneri che fanno capo all'Amministrazione comunale di Roma (oneri connessi alle funzioni di rappresentanza che la Città è tenuta a svolgere), è come del resto già rilevato dall'onorevole relatore — un problema dibattuto da molti anni, che ha anche formato oggetto di esame ad alto e qualificato livello. In effetti, una decina di anni fa fu avanzata la proposta di elevare il contributo dello Stato al comune di Roma a 15 miliardi, appunto allo scopo di alleviare gli oneri che esso deve sostenere quale sede della capitale della Repubblica. Il Governo evidentemente conosce ed ha costantemente presenti queste esigenze, ma deve fare i conti con le disponibilità finanziarie globali. Il Ministero dell'interno, pienamente consapevole delle esigenze del comune di Roma, di cui segue giornalmente le vicende finanziarie, è riuscito ad ottenere con l'articolo 1 del disegno di legge in esame il raddoppio del contributo finora concesso: raddoppio che rappresenta evi-

dentemente, se non la soluzione di tutti i problemi, certamente uno sforzo di notevoli proporzioni che può servire, in un momento certo non facile per l'Amministrazione capitolina, a dare una certa soddisfazione alle esigenze della Città e può contribuire a fronteggiare le questioni più urgenti.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2 debbo dire che la preoccupazione del Governo — del resto condivisa anche dagli amministratori comunali — è stata soprattutto quella di conservare ai 24 miliardi di mutuo il carattere prevalente di spesa straordinaria per investimenti in opere pubbliche di primaria necessità. Ecco il motivo per il quale è stabilito un limite di 5 miliardi per i finanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo che in parte potrebbero riguardare spese di ordinaria amministrazione. Il rinnovo del parco autoveicoli delle aziende di trasporto urbano rientra infatti in quelle tali spese di ammortamento e di reinvestimento che fanno parte della gestione ordinaria di un'azienda, tuttavia è stato ugualmente compreso tra i finanziamenti previsti all'articolo 2; si è voluto fare riferimento ad un intervento di carattere straordinario per ampliare e potenziare tale parco, soprattutto in considerazione del fatto che la Città si estende enormemente verso la periferia, creando ogni giorno problemi di rafforzamento della azienda di trasporto.

Per quanto si riferisce alle altre osservazioni, torno a ripetere che il problema è essenzialmente di possibilità finanziarie. Che esistano esigenze giuste e tutelabili è in dubbio, ed il Governo ne è pienamente consapevole: è evidente tuttavia che nel quadro generale delle possibilità di spesa bisogna procedere a scelte prioritarie. Ci auguriamo che in prosieguo di tempo sia possibile affrontare tutti gli altri problemi dei quali riconosciamo l'esistenza e l'urgenza ma che al momento non riteniamo risolubili per effetto della rigidità della spesa pubblica, dovuta alle ragioni ormai — credo — da tutti conosciute.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi.

(È approvato).

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 24 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con legge 25 novembre 1964, n. 1280:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonché per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 5 miliardi.

F A B I A N I : Dichiaro che il Gruppo comunista vota contro questo articolo per le considerazioni formulate in sede di discussione generale.

P R E Z I O S I . A nome del mio Gruppo dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per l'anno 1969, mutui fino alla concorrenza di lire 7.500 milioni.

Per la residua quota di lire 16.500 milioni il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, anche mediante la emissione di obbligazioni, in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta nell'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Signorello, il seguente emendamento, tendente a sostituire il primo e il secondo comma con altro, del seguente tenore:

« Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui, o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, in ragione di lire 15.500 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 3.

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui, o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di

credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, in ragione di lire 15.500 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta nell'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

(È approvato).

Art. 4.

I prestiti previsti dal precedente articolo 2 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno.

(È approvato).

Art. 5.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 2 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Signorello, il seguente emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « per gli anni dal 1970 al 1974 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

F A B I A N I . Il Gruppo comunista si astiene dal votare il disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n.455, e successive modificazioni » (438) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, numero 455, e successive modificazioni. », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'arti-

colo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Riferirò brevemente io stesso sul disegno di legge, in sostituzione del relatore, senatore Schiavone, assente per altri impegni parlamentari.

Il provvedimento legislativo è inteso ad eliminare l'inconveniente provocato dall'eccessivo aumento dei proventi annuali per diritto di cancelleria di cui godono gli uffici di conciliazione e a disciplinare la materia, evitando stridenti sperequazioni tra cancellieri statali e comunali. Si propone, dunque, di lasciare una parte dei proventi ai cancellieri e ai segretari comunali e di devolvere la restante parte al Comune, che provvederà al funzionamento degli Uffici di conciliazione. Si sono sollevate, dopo l'approvazione del disegno di legge, da parte della Camera dei deputati, numerose lagnanze: si è deplorata la mancata menzione, tra i beneficiari del provvedimento, dei messi di conciliazione, che pure dovrebbero aver diritto ad una parte delle somme, degli avvocati, dei giudici conciliatori.

In alcune di tali questioni, per correttezza, non ci possiamo ingerire pur se sono degne della massima considerazione: ad esempio, esiste il problema dei conciliatori i quali, per il gran lavoro svolto, specie nei maggiori Comuni, dovrebbero avere almeno un gettone di presenza. Peraltro, non possiamo, in questa sede, far di più che raccomandarlo

alla considerazione del Governo, approvando un apposito ordine del giorno.

Ritengo, invece, giusto che si possa andare indirettamente incontro ai conciliatori, che sono in gran parte avvocati, e agli avvocati, stabilendo che il 5 per cento dei proventi in discussione sia devoluto alla Cassa di previdenza degli avvocati.

G I A N Q U I N T O . È assurdo che i diritti di cancelleria non spettino al messo che opera le notifiche e che assiste all'udienza; se spettano ai dipendenti comunali che hanno funzioni di cancelliere spettano anche al messo che assiste il cancelliere nel lavoro di udienza e nella preparazione del lavoro attinente alla notifica.

Non possiamo pensare all'attribuzione di una quota di questi proventi alla Cassa di previdenza degli avvocati, se prima non si risolve il problema dei compensi ai messi. Non riesco a capire, poi, cosa ha a che fare la Cassa di previdenza degli avvocati con la ripartizione dei proventi di cancelleria. È invece indispensabile che, nella ripartizione di questi proventi, sottratta la quota dei cancellieri e dei messi, il resto sia devoluto ai Comuni che gestiscono i servizi, e non agli avvocati. Sappiamo bene quanti e quali servizi statali il Comune è obbligato a gestire senza avere il minimo compenso

Vorrei che la Commissione trovasse il modo di inserire nel disegno di legge anche la assegnazione di una parte dei proventi ai messi di conciliazione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Potremmo studiare la questione ed, eventualmente, approvare un ordine del giorno, come per i conciliatori, con il quale invitare il Governo a disciplinare l'attività ed il trattamento dei messi di conciliazione.

G I A N Q U I N T O . I messi di conciliazione sono dipendenti comunali.

P A L U M B O . In verità, non tutti i messi di conciliazione sono dipendenti comunali, e per quelli che non lo sono sarebbe oppor-

tuno cogliere questa occasione per fare qualcosa.

G I A N Q U I N T O . Ritengo che sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento ad altra seduta.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta di rinvio del provvedimento ad altra seduta. Consentitemi, però, di fare alcune considerazioni, che ritengo fondamentali se vogliamo evitare che si perpetui il caos tra i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Come sapete, nell'enorme varietà di situazioni esistenti vi è un certo equilibrio, peraltro piuttosto instabile. Se in un provvedimento quindi, curiamo eccessivamente singoli problemi, possiamo incorrere in errori, turbando un sistema che, bene o male, ha raggiunto un determinato equilibrio.

Ora, il disegno di legge in discussione non regola soltanto un settore; è inquadrato nel sistema delle riscossioni e della ripartizione di certi diritti, spettanti ai dipendenti delle Amministrazioni comunali. Quindi, se non stiamo attenti e se non usiamo un criterio uniforme per tutti i settori, finiremo col creare nell'ambito delle Amministrazioni comunali situazioni di privilegio nelle quali si guadagnano somme notevoli.

Il Governo perciò si preoccupa di agire con razionalità e, quando si vuole arrivare alla regolarizzazione di situazioni che hanno bisogno di una nuova regolamentazione, si intende agire tenendo presente il quadro generale dell'Amministrazione, in maniera da non porre in difficoltà l'amministratore locale. Creando situazioni di privilegio, è inevitabile che l'amministratore venga sottoposto ad infinite pressioni. Inoltre, creando situazioni di privilegio in un certo settore, affine a tanti altri delle Amministrazioni comunali e provinciali, immediatamente si provocherebbero infinite richieste di adeguamento.

Nelle amministrazioni comunali vi sono dipendenti il cui trattamento fa riferimento alle situazioni amministrative più diverse;

quelli degli uffici di conciliazione sono, più o meno, equiparati ai cancellieri dell'Amministrazione di grazia e giustizia; quelli degli uffici di igiene e profilassi, agli addetti agli ospedali, e via di seguito. Vi è, cioè, una certa tendenza dei dipendenti comunali e provinciali ad ottenere lo stesso trattamento economico di altri settori dell'Amministrazione centrale, dimenticando che sono dipendenti del comune o della provincia.

Approvare questo disegno di legge, quindi, significa regolamentare un settore, assicurando, nella maggior parte dei casi, oltre allo stipendio che i dipendenti comunali hanno, anche la possibilità di avere un altro mezzo stipendio; ritengo che tutti possono accettare, quindi, di buon grado, la nuova disciplina.

Per quanto concerne i messi di conciliazione, ci troviamo di fronte allo stesso fenomeno che si è verificato per gli uffici sanitari, dove i diritti spettanti ai dirigenti sono rivendicati anche dagli uscieri. Ma se li dovessero avere gli uscieri del medico addetto all'Ufficio di igiene e profilassi, perchè non dovrebbero averli anche quelli del sindaco o dell'ufficio tecnico? Questo è il problema. Per cui, o ci ancoriamo a principi chiari e inequivoci, oppure apriamo il varco ad una situazione caotica. Evidentemente è la prima alternativa che dobbiamo scegliere, se vogliamo fare il nostro dovere di legislatori e migliorare il sistema senza arrecarvi turbamento.

I A N N E L L I . Sono perfettamente d'accordo.

F A B I A N I . Fino ad ora i segretari comunali hanno avuto questi proventi di cancelleria e senza limiti?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Sì, e senza limiti.

M U R M U R A . A me sembra che la Commissione sia d'accordo sulla ripartizione dei diritti di cancelleria e che l'unica controversia verta sul trattamento economico da riservare ai messi di conciliazione, i quali pe-

rò non sono tutti dipendenti delle amministrazioni locali, come ha detto il senatore Gianquinto. Ed è proprio della situazione di coloro che non dipendono dagli Enti locali che, a mio avviso, bisognerà tener conto, ma non in questa sede, se non vogliamo complicare le cose.

Sono d'accordo, invece, sull'ordine del giorno proposto dal Presidente tendente ad ottenere un compenso per i conciliatori ed anche una revisione del trattamento economico di quei messi che non dipendono dalle amministrazioni comunali perchè sono anch'essi addetti ad un pubblico servizio e come tali debbono essere presi in considerazione. Il disegno di legge in discussione tratta una materia del tutto diversa e può essere approvato, senza modificazioni.

F A B I A N I . I messi di conciliazione che non dipendono dai comuni non hanno un rapporto d'impiego con alcuno, e questa situazione dovrebbe essere regolarizzata.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. D'accordo; ma questo potrà avvenire con un altro provvedimento. Per quanto concerne i conciliatori ed i messi di conciliazione non dipendenti dalle amministrazioni comunali, per il momento possiamo approvare un ordine del giorno formulato secondo le mie proposte.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Moltissime amministrazioni hanno il loro regolare organico di messi conciliatori; presso alcune amministrazioni accanto al personale in organico vi sono altre persone, che svolgono le medesime funzioni, che si sono fatte nominare messi e che in questa maniera vivono; ma ciò non corrisponde certamente alle esigenze dell'Ente locale: il fenomeno è abbastanza sviluppato nelle zone depresse.

Ora, poichè queste situazioni esistono, ci siamo preoccupati di dare la possibilità, agli amministratori che volessero dare qualcosa a queste persone, di farlo. Abbiamo voluto lasciare la possibilità agli amministratori di ripartire come vogliono i loro proventi. Per-

tanto, chi vuole avere il suo organico di messi e vuole limitarsi a quello, paga i messi come dipendenti comunali; quelli che ne vogliono di più, lo possono fare attingendo ai proventi; l'amministratore, cioè, ha un'ampia possibilità di scelta.

G I A N Q U I N T O . Per questo, pur essendo avvocato ed andando quindi contro i miei interessi, mi oppongo a che sia aumentata la quota dei proventi di cancelleria spettanti alla Cassa di previdenza degli avvocati.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. In questo momento, il senatore Gianquinto, non ha presente tutte le disposizioni legislative.

M A I E R . Sono d'accordo con il rappresentante del Governo che è necessario procedere in maniera razionale, che non bisogna creare situazioni confuse e che occorrono principi chiari e precisi. Al momento attuale però non c'è, purtroppo, razionalità e vi sono molte situazioni poco chiare e poco precise.

Per quanto concerne, per esempio, il problema dei messi di conciliazione, come è stato già detto, vi sono quelli che dipendono dai Comuni e quelli che non ne dipendono. Quelli che dipendono dai Comuni in che posizione sono? Che qualifica hanno? A Firenze sono salariati, e protestano, perchè ritengono che le loro mansioni siano impiegate.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Non dobbiamo legiferare oggi in questa materia.

M A I E R . Se mi consente di terminare il mio intervento, dirò che sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge così com'è formulato; però questo non vuol dire che non si possa raccomandare al Ministero di emanare norme che siano chiare e precise per le varie situazioni.

Vorrei sapere, ad esempio, quale è la situazione dell'Ufficiale sanitario. Francamente, nonostante che da tredici anni io sia amministratore di un comune, ancora non sono riuscito a rendermi esatto conto di ciò cui può avere diritto l'Ufficiale sanitario.

Vi sono infatti alcuni massimi che dovrebbero invece essere rivisti; parlo di taluni Ufficiali sanitari che percepiscono indennità astronomiche, senza alcun limite.

Inoltre, anche se v'è stata una legge, sono sopraggiunte circolari del Ministero dell'interno e di quello della sanità per cui l'interpretazione delle modalità di applicazione della legge è rimasta dubbia e difficile.

Per quanto riguarda i messi di conciliazione che sono salariati dei Comuni, ritengo che privarli di qualsiasi indennità non sia giusto in considerazione del lavoro che svolgono e che li induce a continui spostamenti con propri mezzi di locomozione. Piuttosto, è necessario che il Governo si decida a fare in modo che sulla materia, vi siano norme chiare, precise ed uniformi.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per gli ufficiali sanitari ed i medici condotti abbiamo presentato nella passata legislatura un disegno di legge approvato dal Senato e non dalla Camera dei deputati.

Attualmente, tale provvedimento è in corso di ripresentazione e mi auguro che possa essere approvato da tutti e due i rami del Parlamento.

P R E Z I O S I. A mio avviso, onorevoli senatori, è indispensabile accogliere la proposta di emendamento avanzata dal Presidente; inoltre, non posso fare a meno di valutare i rilievi che mi sono pervenuti da parte dei sindacati dei dipendenti della pubblica Amministrazione.

Mi pare che tali rilievi contengano elementi che debbono essere considerati ed ecco perchè sostengo la necessità di rinviare di qualche tempo l'approvazione del provvedimento per dare modo a tutti di meditare bene la questione.

B I S O R I. Mi dichiaro favorevole al testo originario del provvedimento che ritengo potremmo approvare anche oggi raccomandando al Governo di tener presente, nel caso di futuri provvedimenti, l'eventualità di una nuova disciplina da dare a questa materia.

Ritengo che in questi termini ci potremmo trovare tutti d'accordo senza ricorrere ad ordini del giorno o emendamenti.

G I A N Q U I N T O. Ritengo che la Commissione abbia il dovere di esaminare e giudicare le proposte contenute nel memoriale inviatoci e, pertanto, sono anch'io favorevole ad un breve rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Se non si fanno osservazioni, in accoglimento della proposta fatta da alcuni senatori di disporre di qualche giorno di tempo per meglio approfondire alcuni termini della questione, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta termina alle ore 11,45).